

proposta di legge n. 456

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 14 novembre 2014

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE DA PARTE
DEL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE,
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ
DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Signori Consiglieri,

La forte carenza infermieristica, tecnica e di altri operatori delle professioni del comparto sanitario sta raggiungendo livelli preoccupanti nella nostra Regione, mettendo in discussione il diritto del cittadino alle migliori cure possibili.

Oggi la carenza di personale sanitario sul territorio viene surrogata dai cittadini mediante il ricorso ad infermieri ed operatori sanitari provenienti soprattutto dai paesi dell'est e dall'America latina, con conseguente difficoltà comunicativa che – pur in presenza di professionalità posseduta da questi operatori – limita notevolmente l'immediatezza della risposta assistenziale.

Lo scopo della proposta di legge è quello di mettere in campo nuovi professionisti di provata competenza per sostenere il SSR, al fine di sopperire alla carenza di personale infermieristico, tecnico-sanitario e di supporto, migliorando la risposta assistenziale ai bisogni dei cittadini.

Con la presente proposta il personale sanitario non medico viene autorizzato ad esercitare l'attività libero professionale, al fine di soddisfare la crescente domanda assistenziale legata a diversi fattori, quali l'aumento della vita media, la

cronicità e la complessità di molte patologie, i profondi cambiamenti della situazione epidemiologica, il mutamento delle condizioni sociali generali.

Con questo intervento i cittadini potranno usufruire di prestazioni assistenziali svolte da professionisti in possesso di competenze certificate, arginando in tal modo il fenomeno dell'esercizio abusivo delle professioni.

Questo permetterà al personale sanitario operante nelle nostre Aziende di esercitare la libera professione sul territorio o presso altre strutture del SSR o con esso convenzionato - purché non in conflitto rispetto all'espletamento delle proprie attività di lavoro dipendente - consentendo inoltre una integrazione di reddito in una situazione economica di pesante crisi.

Nel merito degli aspetti finanziari si evidenzia che la presente proposta di legge non comporterà alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto interviene esclusivamente su aspetti regolamentari delle professioni sanitarie, e non prevede alcun tipo di intervento finanziario né contributo.

Art. 1

(Libera professione del personale infermieristico, tecnico sanitario e della riabilitazione)

1. Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, al fine di conseguire un'efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività libero professionale in forma singola o associata al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

Art. 2

(Libera professione del personale di supporto)

1. Il personale OSS di supporto, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale per il tramite della propria Azienda. Tale attività potrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 3

(Modalità attuative)

1. L'attività libero professionale può essere svolta presso le Aziende e gli enti sanitari, pubblici o privati nel territorio regionale.

2. Il dipendente che intende esercitare la libera professione deve preventivamente darne comunicazione al proprio Ente. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla cessazione dell'attività libero professionale.

3. Il personale sanitario che svolge l'attività libero professionale ai sensi di questa legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto, nel triennio precedente, il proprio debito formativo ECM.

4. Il personale che intende svolgere l'attività libero professionale deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicuratrici.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.